



0.2.7

ORDINANZA

MUNICIPALE SULLE INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO E NEI GIORNI DI RIPOSO SECONDO IL ROD, PER IL SERVIZIO DI PICCHETTO, PER MISSIONI D'UFFICIO, PER UTILIZZO DI AUTOMEZZI PRIVATI E PER RIMBORSO PASTI

IL MUNICIPIO DI ASCONA

Richiamato il Regolamento organico dei dipendenti del Comune e delle sue Aziende del 01.10.2025

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza municipale disciplina il riconoscimento delle indennità per lavoro notturno e nei giorni di riposo secondo ROD, per il servizio di picchetto, per missioni d'ufficio, per utilizzo automezzi privati, per rimborso pasti e per mansioni speciali dei collaboratori del Comune e delle Aziende comunali sottoposti al ROD.

Art. 2 Disposizioni generali

¹Non sono dovute indennità di rimborso quando non esistono spese effettive o quando la spesa è stata sostenuta o rimborsata da altri enti.

La richiesta di rimborso dev'essere inoltrata al Capo Servizio dal collaboratore interessato entro tre mesi dall'evento in cui la spesa ha avuto luogo; nel caso contrario la pretesa non potrà più essere considerata. I Capi Servizio devono inoltrare la richiesta al Capo del Personale.

²I dipendenti programmano e svolgono le missioni di servizio secondo criteri di razionalità e di economicità.

³I Capi servizi assicurano una corretta pianificazione delle missioni e delle attività oggetto della presente Ordinanza e vegliano ad una corretta applicazione della stessa nel proprio Servizio.

⁴Le indennità previste dalla presente ordinanza sono rimborsate unicamente previa presentazione dei giustificativi.



Art. 3 Principio

¹Per i viaggi di servizio il dipendente deve favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto e i veicoli di servizio del Comune.

²Le spese di viaggio dal domicilio privato alla sede di servizio e viceversa non sono rimborsate

³Per il rimborso delle spese di viaggio, relative a trasferte con partenza e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.

Art. 4 Missioni d'ufficio

¹Le missioni d'ufficio, ordinate o autorizzate dal Municipio o dal rispettivo Capo Servizio danno diritto alle seguenti indennità:

nel Cantone, in Mesolcina, Val Calanca e Campione d'Italia

rimborso delle spese effettive per pasto ammontano ad un massimo di CHF 18.00, la presentazione del giustificativo è obbligatoria.

Le spese per il pranzo e la cena sono riconosciute se l'assenza del collaboratore avviene tra le ore 11.00 e le ore 13.00 rispettivamente tra le ore 18.00 e le ore 20.00;

fuori Cantone

rimborso delle spese effettive per pasto ammontano ad un massimo di CHF 25.00, la presentazione del giustificativo è obbligatoria.

Le spese per il pranzo e la cena sono riconosciute se l'assenza del collaboratore avviene tra le ore 11.00 e le ore 13.00 rispettivamente tra le ore 18.00 e le ore 20.00.

Pernottamenti

Per i pernottamenti viene riconosciuto il rimborso della spesa effettivamente sostenuta per un massimo di fr. 150.00 per persona, colazione inclusa. Per importi superiori viene preventivamente richiesto un preavviso del Capo del personale che ne verifica la congruità.

Non vengono riconosciute le indennità di pasti e pernottamenti qualora al dipendente possa venir ragionevolmente preteso il rientro al luogo di domicilio o alla sede di servizio per il consumo dei pasti e il rientro al domicilio per il pernottamento.

²In caso di missione fuori ufficio, così come per la formazione professionale, vengono calcolate 4 ore per mezza giornata e 8 ore per giornata intera.

³Sono inoltre rimesse, dietro presentazione del relativo giustificativo, le spese effettive di viaggio, ma al massimo il costo del biglietto del mezzo di trasporto alla tariffa ordinaria, di principio in 2^a classe. In casi particolari, se necessario per motivi di lavoro, il Capo del personale può autorizzare la rimesse delle spese di viaggio in 1^a classe o altro.



Art. 5 Utilizzo automezzi privati

¹ L'uso di automezzi privati è consentito soltanto, previa autorizzazione del rispettivo Capo Servizio, a destinazione di località non servite da mezzi di trasporto pubblici o raggiungibili con notevole disagio, a causa degli orari inadeguati o della insufficiente frequenza di corse o dell'eccessiva durata del viaggio. In via eccezionale è consentito l'uso di automezzi privati anche a destinazione di altre località, quando si tratti del trasporto di più di una persona o siano richiesti, nel luogo di destinazione, spostamenti di una certa importanza e salvo esigenze particolari di servizio.

È pure ammesso l'uso di mezzi privati laddove non vi siano a disposizione mezzi del Comune.

² L'indennità chilometrica è fissata in CHF 0.55 per l'uso dell'automobile, qualunque sia la potenza del veicolo e il numero dei passeggeri e in CHF 0.30 per l'uso del ciclomotore/motocicletta.

³ La percorrenza chilometrica è calcolata in base al tragitto più breve (da località a località), sulla base del calcolatore d'itinerari di Google Maps.

Art. 6 Lavoro notturno e nei giorni di riposo secondo ROD

L'indennità per lavoro notturno a contare dalle ore 20.00 alle ore 06.00 e nei giorni di riposo (secondo art. 64 ROD) è stabilita in CHF 5.90 all'ora.

Questa indennità è riconosciuta ai collaboratori che devono lavorare in ore e/o giorni disagiati in base al proprio mansionario (lavoro ordinato). In caso di lavoro notturno o in giorno di riposo secondo ROD l'indennità non è cumulata ai sensi dell'art. 55.

Art. 7 Servizio di picchetto - Principio

¹ Il tempo di picchetto non è considerato tempo di lavoro. Esso non dà diritto a recupero in tempo libero. In caso d'intervento durante il picchetto, il tempo d'intervento è considerato tempo di lavoro a tutti gli effetti.

Art. 8 Servizio di picchetto - Indennità

² L'indennità per servizio di picchetto è concessa a quei collaboratori che a turni, se necessario e richiesto per la funzione ricoperta, sono tenuti a rimanere a disposizione per essere chiamati immediatamente in servizio per un intervento di lavoro.

Essere a disposizione significa essere raggiungibili ad un preciso recapito ed essere al lavoro il più presto possibile, al più tardi entro mezz'ora.

³ Per il servizio di picchetto vengono riconosciute le seguenti indennità:

a) In giorni feriali: fr. 18.00 al giorno

b) In giorni festivi: fr. 92.00 al giorno

in base ai disposti dell'art. 53 ROD. Per turni parziali le indennità saranno ridotte in modo proporzionale.

⁴ Gli interventi dei collaboratori di picchetto sono riconosciuti in conformità dell'art. 55 del ROD.



Art. 9 Indicizzazione

La presente Ordinanza verrà rivista ogni volta che l'indice nazionale dei prezzi al consumo raggiunge un aumento del 5% rispetto all'adeguamento precedente (stato dicembre 2022).

Art. 10 Diritto suppletorio

Per casi non contemplati dalla presente Ordinanza fa stato il Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore non appena cresciuta in giudicato e sostituisce ogni altra in materia.

IL MUNICIPIO



Adottata dal Municipio con ris. mun. 2279 del 14.10.2025 e pubblicata all'Albo comunale dal 15.10.2025 al 14.11.2025